



IL SINDACO



Mantova, 13 marzo 2020

PS 50/60/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per l'immediata sospensione dei mercati nel territorio del Comune di Mantova, al fine di adottare misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che gli sviluppi della patologia definita "Coronavirus" (COVID-19) ha coinvolto nei giorni scorsi anche il territorio del Comune di Mantova;

VISTI

- il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 1 lett. o) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 già stabiliva che, riguardo alle attività commerciali, "in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse";



COMUNE di
MANTOVA

IL SINDACO

RILEVATO che l'art. 1, punto 1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 impone la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, il cui svolgimento deve comunque rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro nelle aree interessate, anche nel caso in cui queste non siano recintate;

RITENUTO:

- che le condizioni strutturali o organizzative previste dai richiamati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri non possano essere soddisfatte e garantite nei mercati o nei posteggi isolati all'aperto, svolti su aree pubbliche o private, di seguito elencati:
 - mercato cittadino del giovedì mattina
 - mercato di Lunetta del sabato mattina;
 - mercato contadino di Cittadella del mercoledì mattina e sul Lungorio IV Novembre /Piazza Martiri del sabato mattina
 - mercato contadino di Borgochiesanuova del martedì e sabato mattina;
 - mercato di quartiere di Piazzale Gramsci del venerdì pomeriggio
 - mercato di quartiere di Via Allende del martedì pomeriggio
 - mercato di quartiere di Te Brunetti del Lunedì pomeriggio
 - posteggi isolati di Viale Oslavia dal venerdì al sabato
 - posteggi isolati di Via Goito nelle giornate di venerdì, sabato e domenica
 - altri posteggi isolati autorizzati nel territorio del Comune di Mantova
- inoltre, ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica di cui ai succitati provvedimenti, di dover adottare specifiche misure del contenimento del contagio da COVID-19 e quindi disporre la sospensione dei predetti mercati fino a revoca della presente ordinanza;
- infine di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità, alla luce di quanto in premessa, di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini, essendo impossibile evitare assembramenti nelle aree interessate, recintate o meno, e conseguentemente garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra gli utenti;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua funzione di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti sopra descritti la sospensione dei mercati e dell'attività nei posteggi di seguito elencati:

- mercato cittadino del giovedì mattina
- mercato di Lunetta del sabato mattina;
- mercato contadino di Cittadella del mercoledì mattina e sul Lungorio IV Novembre /Piazza Martiri di Belfiore del sabato mattina
- mercato contadino di Borgochiesanuova del martedì e sabato mattina;
- mercato di quartiere di Piazzale Gramsci del venerdì pomeriggio
- mercato di quartiere di Via Allende del martedì pomeriggio
- mercato di quartiere di Te Brunetti del Lunedì pomeriggio
- posteggi isolati di Viale Oslavia
- posteggi isolati di Via Goito
- altri posteggi isolati autorizzati nel territorio del Comune di Mantova



COMUNE DI
MANTOVA

IL SINDACO

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- sia resa nota con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line, sul sito web del Comune di Mantova e mediante diffusione agli organi di stampa;
- sia notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento;
- sia trasmessa:
 - al Prefetto
 - al Questore
 - al Comando della Polizia Locale
 - al Comando provinciale dei Carabinieri
 - al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita in base all'articolo 650 del codice penale.

INFORMA

Che Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini, arch. Stefania Galli.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199



Mattia Palazzi
Sindaco di Mantova